

SABATO 28 NOVEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- IVA e distacco del personale: qual è l'efficacia temporale per l'Unione europea - pag. 2
- È in arrivo lo Statuto UE dei diritti del contribuente? - pag. 3
- Acconti e dichiarazione al 10 dicembre. In attesa del Ristrutturato quater arriva la conferma del Mef - pag. 5

## LAVORO E PREVIDENZA

- Divieto di licenziamento. Alle aziende (e ai lavoratori) serve altro - pag. 19
- Bonus 1000 euro per autonomi e dipendenti: domanda entro il 18 dicembre 2020 - pag. 21
- Collocamento obbligatorio per disabili nelle aziende: gli obblighi di assunzione sono sospesi? - pag. 24

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Pianificazione della revisione di bilancio: la rilevanza della "significatività" secondo l'ISA 320 - pag. 28

## FINANZIAMENTI

- Garanzia SACE per le assicurazioni su crediti commerciali: verso la proroga al 30 giugno 2021 - pag. 30
- Accesso al credito: in arrivo 32,7 milioni di euro per famiglie e imprese a rischio usura - pag. 32
- Fondo filiera ristorazione: proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande - pag. 32

## IN EVIDENZA

## Divieto di licenziamento. Alle aziende (e ai lavoratori) serve altro

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Nel timore che, nell'immediato, la pandemia potesse generare un numero indiscriminato di licenziamenti, il legislatore dell'emergenza ha vietato alle imprese di licenziare i dipendenti fino al 31 gennaio 2021, termine che la legge di Bilancio 2021 proroga al 31 marzo 2021. Il blocco, che riguarda i licenziamenti individuali e collettivi fondati su motivi economici, non potrà durare in eterno e non fa altro che gravare ulteriormente una situazione produttiva ed economica, oltre che sociale, già compromessa. Se nulla verrà fatto per gestire con programmi e progetti di vera politica attiva (e non di semplici "incentivi") l'impatto degli esuberi strutturali nelle imprese, questo limbo produrrà solo danni. Perché?

Al fine di evitare che nell'immediato la **pandemia** potesse generare un **numero indiscriminato di licenziamenti**, il legislatore dell'emergenza ha emanato dei provvedimenti che hanno introdotto prima e prorogato poi **al 31 gennaio 2021** il divieto di **licenziamenti individuali e collettivi** fondati su motivi economici. In pari tempo, le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio u.s. e - per spirito di interpretazione "sensata" - anche quelle avviate e non concluse prima della medesima data.



## È in arrivo lo Statuto UE dei diritti del contribuente?

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

In questa fase di attenzione ai provvedimenti legati all'emergenza Covid-19, non ha trovato molta risonanza l'iniziativa della Commissione europea di porre in consultazione un progetto di valorizzazione dei diritti dei contribuenti UE: l'obiettivo è adottare, entro fine 2021, una comunicazione che censisca tali diritti e una raccomandazione agli Stati membri che delinei come assicurarne il corretto esercizio, anche semplificando gli adempimenti richiesti e favorendo un più efficiente e collaborativo rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Il progetto, molto ambizioso, va sostenuto affinché non resti una mera dichiarazione d'intenti e possa, invece, tradursi in poche (chiare) regole. Con risultati concreti anche per quei Paesi (tra cui l'Italia...) spesso restii a cogliere le corrette pulsioni che emergono in sede comunitaria.

In questi giorni, l'attenzione di tutti le conseguenze della pandemia da **Covid-19**.

no di questioni fiscali è strettamente concentrata sui **provvedimenti emergenziali** che (freneticamente) vengono adottati da parte del nostro Legislatore per fronteggiare Per questo, non ha avuto la risonanza che avrebbe certamente meritato una importante iniziativa maturata in seno alla Commissione UE la quale, dal 30 ottobre



## Fisco

Tutela del legittimo affidamento

## IVA e distacco del personale: qual è l'efficacia temporale per l'Unione europea

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

L'intervento della Corte di Giustizia UE sul trattamento IVA dei distacchi del personale ha evidenziato alcuni profili di illegittimità della disciplina italiana che stabilisce l'irrilevanza ai fini IVA delle operazioni di prestito o distacco del personale a fronte delle quali è versato il solo rimborso del costo. Secondo Assonime, il nuovo orientamento europeo non può avere un'efficacia retroattiva e l'Amministrazione finanziaria non potrà contestare l'omesso versamento dell'IVA al contribuente che ha considerato non rilevanti ai fini dell'imposta le prestazioni di distacco di personale a fronte delle quali sia stato rimborsato il mero costo.

Sul trattamento IVA dei **distacchi del personale** la Corte di Giustizia UE ha affermato che non è conforme alla direttiva IVA una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato **solo il rimborso del relativo costo**. Con la sentenza n. C-94/19 dell'11 marzo 2020 i giudici europei hanno dunque evidenziato dei **profili di illegittimità della disciplina nazionale** che stabilisce l'irrilevanza ai fini IVA delle operazioni di prestito o distacco del personale a fronte delle quali è versato il solo rimborso del costo. La Corte sostiene infatti che le prestazioni di servizi devono considerarsi **effettuate a titolo oneroso** e quindi, quali **operazioni imponibili**, laddove nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione.

### L'efficacia temporale della sentenza UE

Nella circolare n. 8 del 2020, oltre a evidenziare le sue perplessità e a chiedere ai giudici di approfondire ulteriormente la questione, Assonime si pone inoltre il delicato problema dell'**efficacia temporale della sentenza**.

L'Associazione si chiede infatti se la sentenza abbia, o meno, un'efficacia **retroattiva**. Questo dubbio nasce perché solitamente le sentenze della Corte di Giustizia in materia tributaria hanno efficacia retroattiva, tuttavia l'Associazione, richiamando una sua vecchia circolare, sostiene che "[...] possono verificarsi taluni casi - come, appunto, quelli all'epoca relativi al trattamento IVA di alcune prestazioni mediche - che, per le loro peculiarità, consentono di porre limiti, in via generale, all'efficacia retroattiva di sentenze che dichiarino la illegittimità di norme statali; limiti che, a nostro avviso, dovrebbero poter operare anche in relazione alla disciplina nazionale del prestito di personale."

### Leggi anche La nuova imponibilità IVA per il distacco di personale vale solo per il futuro?

L'efficacia retroattiva di una sentenza comunitaria può essere infatti invocata dal contribuente quando consente di **rimuovere un ingiusto aggravio** a danno del soggetto interessato.

### Omesso versamento IVA non contestabile

Secondo Assonime, l'Amministrazione finanziaria non può invece contestare l'omesso versamento dell'IVA al contribuente che ha considerato non rilevanti ai fini dell'IVA le prestazioni di distacco di personale a fronte delle quali sia stato rimborsato il mero costo ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988.

Nella circolare n. 8/2020, Assonime evidenzia come debba essere preservato il principio generale della **tutela del legittimo affidamento** del contribuente che si è attenuto ai criteri impositivi indicati dalla legge. Tale principio è regolato nello Statuto del contribuente ai sensi dell'art. 10, legge n. 212/2000 e prevede che "i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", e, che il **contribuente non è sanzionabile** "qualora si sia **conformato a indicazioni** contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, **ancorché successivamente modificate** dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa".

Secondo Assonime, in conclusione, è necessario che il legislatore riformuli la norma di cui all'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988 per allinearla ai criteri interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia e, fino a tale modifica normativa, saranno da considerarsi legittimi i comportamenti tenuti secondo l'attuale formulazione dell'articolo in questione.

Fisco

L'Editoriale di Filippo Dami

## È in arrivo lo Statuto UE dei diritti del contribuente?

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

In questa fase di attenzione ai provvedimenti legati all'emergenza Covid-19, non ha trovato molta risonanza l'iniziativa della Commissione europea di porre in consultazione un progetto di valorizzazione dei diritti dei contribuenti UE: l'obiettivo è adottare, entro fine 2021, una comunicazione che censisca tali diritti e una raccomandazione agli Stati membri che delinei come assicurarne il corretto esercizio, anche semplificando gli adempimenti richiesti e favorendo un più efficiente e collaborativo rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Il progetto, molto ambizioso, va sostenuto affinché non resti una mera dichiarazione d'intenti e possa, invece, tradursi in poche (chiare) regole. Con risultati concreti anche per quei Paesi (tra cui l'Italia...) spesso restii a cogliere le corrette pulsioni che emergono in sede comunitaria.

In questi giorni, l'attenzione di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di questioni fiscali è strettamente concentrata sui **provvedimenti emergenziali** che (freneticamente) vengono adottati da parte del nostro Legislatore per fronteggiare le conseguenze della pandemia da **Covid-19**.

Per questo, non ha avuto la risonanza che avrebbe certamente meritato una importante iniziativa maturata in seno alla Commissione UE la quale, dal 30 ottobre e sino al 27 novembre, ha posto in consultazione sul proprio sito istituzionale un **progetto di valorizzazione dei diritti dei contribuenti dell'UE** e di efficientamento dei sistemi tributari nazionali, con l'intento di pervenire, entro l'autunno 2021, all'adozione, da un lato, di una comunicazione che porti a censire quelli esistenti nella disciplina comunitaria e, dall'altro, di una specifica raccomandazione nei confronti dei singoli stati membri per facilitare l'esercizio di tali diritti, assicurando parallelamente una semplificazione degli adempimenti impositivi ed una generale, maggiore, certezza del diritto.

Si tratta di un progetto ambizioso e di grande interesse sia dal punto di vista sistematico, che delle possibili conseguenze sul piano strettamente pratico, ma che soffre di una comprensibile **"vaghezza"** che impedisce, almeno in questo momento, di comprendere quali potrebbero essere i contenuti effettivi dei programmati interventi.

Da quanto la stessa Commissione indica, si possono, però, già cogliere alcuni spunti che permettono di immaginare, se non i tratti specifici di tali interventi, quantomeno alcuni degli ambiti sui quali è ragionevole che l'attenzione verrà concentrata e manifestare così alcune aspettative sugli impatti di questa azione.

Il presupposto dal quale si è mossa la consultazione pubblica è la volontà di dar corso alle linee programmatiche indicate al momento del suo insediamento da parte della Presidente **Ursula von der Leyen** e incentrate, tra le altre, sull'idea di sostenere una "economia

che lavora per la gente".

In campo fiscale, questo porta la stessa Commissione a indicare la necessità di una tassazione equa e sostenibile, non solo dal punto di vista strettamente economico-finanziario, ma anche riguardo agli adempimenti richiesti ai contribuenti. Tant'è che si fa riferimento a un **sistema fiscale "tecnologico" e "trasparente"**, nel quale l'utile riconoscimento delle prerogative dei soggetti passivi e la riduzione della complessità normativa, specie quella che riguarda i profili procedurali, possa favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni.

Il tutto, sempre sintetizzando i tratti ispiratori che sono stati prospettati, dando particolare risalto alla volontà di favorire un rapporto di **leale cooperazione** nei rapporti che i privati intrattengono con l'amministrazione finanziaria.

Insomma, una prospettiva nobile e incoraggiante che dobbiamo auspicare non resti nel novero delle **buone intenzioni**.

Il **rischio di un insuccesso** è, in effetti, forte e dipende tanto dall'evidente ambiziosità degli obiettivi che la Commissione si propone (alla quale si collega naturalmente il rischio che "la montagna partorisca il topolino"), quanto (e soprattutto) dal comprendere come una "carta" delle regole che devono assicurare l'efficienza dei sistemi tributari di tutta l'UE possa essere la sintesi di approcci (anche culturalmente) tra loro molto diversi.

Non si può, infatti, dimenticare come quella fiscale sia sempre stata (e resti) una di quelle materie per le quali più difficile è trovare una soluzione condivisa all'interno della stessa UE, non solo per la distinta sensibilità con la quale ciascuno Stato si approccia (anche quanto alle modalità organizzative delle attività dei propri uffici) all'esercizio della funzione tributaria, ma anche per l'atteggiamento di quei Paesi (ancora molti) che fanno della mitezza e dell'incerta trasparenza di alcuni dei loro meccanismi impositivi un elemento di

competizione interna a quella che, sotto almeno questo punto di vista, dovrebbe essere una entità unitaria e che, certamente, non mancheranno di mettere il proprio “zampino”, laddove vedranno in qualche misura intaccate le loro prerogative.

Volendo essere ottimisti, la **speranza** è quella che la stessa Commissione, consapevole di questi rischi, produca un **intervento incisivo** ma molto **delimitato** e, segnatamente, circoscritto alla necessità di dettare solo **alcune puntuali regole**, riguardanti in particolare la fase di attuazione del rapporto giuridico di imposta, che non siano evanescenti ma, un po’ sul modello della nostra legge n. 212/2000, risultino piuttosto attuative (in termini concreti) di quei principi generali (la **certezza del diritto**, il **legittimo affidamento**, la **proporzionalità**, l’effetto utile delle norme, la **leale cooperazione**, il diritto all’**autotutela**, il **contraddittorio**) che sono stati (e restano) il fondamento della funzione nomofilattica della Corte di Giustizia UE,

unico baluardo, sino ad oggi, di quella “uniformità fiscale” che normativamente resta una chimera.

Insomma, proprio le **sentenze della Corte** devono essere il **punto di riferimento** e la loro declinazione di sintesi l’obiettivo.

Si avrebbe così una fonte chiara di orientamento tanto per l’azione normativa del legislatore nazionale che per quella interpretativa dei vari operatori del diritto. E, forse, la disponibilità di una “raccolta” ordinata e ricognitiva di **regole basilari**, rafforzata dal “crisma” della “raccomandazione”, depotenzierebbe anche l’**ostruzionismo applicativo di tali principi** (spesso basato sulla discutibile distinzione che ci sarebbe tra le regole che presidiano l’applicazione dei tributi comunitari e di quelli nazionali) del quale nel nostro Paese siamo maestri (si pensi, tra tutte, proprio all’irrazionale gestione dell’affermazione in sede comunitaria del principio del contraddittorio).

## Fisco

Le nuove misure anti Covid

## Acconti e dichiarazione al 10 dicembre. In attesa del Ristori quater arriva la conferma del Mef

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Ormai è ufficiale: anche se il Decreto Ristori quater non è ancora stato approvato, il Mef ne anticipa i contenuti e con un comunicato stampa del 27 novembre conferma gli slittamenti dei versamenti dell'acconto delle imposte in scadenza lunedì 30. La proroga per tutti gli operatori economici è al 10 dicembre (lo stesso nuovo termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni), mentre per i soggetti non ISA con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% la data del versamento va al 30 aprile 2021. Per le attività dei due decreti Ristori, con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione), invece, si va al 30 aprile a prescindere dal calo del fatturato.

Anche questa volta, per evitare di arrivare con l'approvazione della norma a tempo scaduto, il Ministero dell'economia e delle finanze cerca di anticipare i tempi e, con il più classico dei **"comunicati norma"** anticipa i contenuti del **Decreto Ristori quater** in via di approvazione.

Infatti, in attesa dell'approvazione del suddetto decreto e della sua pubblicazione in G.U., si cerca di rassicurare i contribuenti ben tre giorni prima la scadenza del 30 novembre, anticipando il contenuto delle proroghe in arrivo.

Leggi anche: Proroga al 10 dicembre 2020 del versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP

Chiaramente si sta parlando del **versamento del secondo (o unico) acconto** delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP (salvo conferme di segno opposto, dovrebbero essere interessate anche le imposte sostitutive e l'Ivie e l'Ivafe).

Come noto, tale adempimento interessa moltissimi contribuenti e, per tanti di loro, risulta alquanto oneroso.

Ed in un periodo di crisi economica quale quello che si sta attraversando, potrebbe essere il colpo di grazia per molte attività a corto di liquidità.

A dire il vero, con i precedenti decreti (in particolare il Decreto Agosto e il Decreto Ristori bis) **si è già intervenuto** con alcune proroghe, ma si è trattato di norme "settoriali" ovvero fruibili solo dai contribuenti soggetti agli ISA.

Invece, ora, si tenta di allargare l'ombrello, facendo rientrare nelle proroghe, anche se con differenti date di slittamento, un po' tutti i contribuenti che esercitano imprese e professioni.

Proviamo, dunque, a capire chi può godere delle proroghe, quali condizioni deve soddisfare e, soprattutto, entro quando è chiamato a versare le imposte.

Non prima, però di aver ricordato che al **10 dicembre** slitta anche il **termine di presentazione della**

**dichiarazione dei redditi e IRAP.**

### Nuove proroghe previste dal Decreto Ristori quater

Iniziamo dalle ultimissime novità.

Sostanzialmente il nuovo decreto interviene dove i precedenti decreti non sono arrivati e cioè si interessa dei **soggetti non ISA**.

Volendo sintetizzare, le nuove norme prevedono lo slittamento del termine di versamento degli acconti al:

- 1) **10 dicembre 2020** per tutti i contribuenti **"operatori economici"**, senza alcuna distinzione;
- 2) **30 aprile 2021** per i soggetti non ISA:

2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 33%** rispetto al primo semestre 2019;

2.2) con sede nelle **zone rosse**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due **allegati** (allegato 1 e allegato 2) del decreto "Ristori bis";

2.3) con sede nelle **zone arancioni**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono **ristoranti**.

### "Vecchie" proroghe per i soggetti ISA

Come anticipato, le nuove proroghe si intrecciano e compensano quelle già previste, per i soggetti ISA dal "Decreto Agosto" (art. 98 D.L. n. 104/2020) e dal "Decreto Ristori Bis" (art. 6 D.L. n. 149/2020).

Per costoro è previsto uno slittamento sempre al **30 aprile 2021** se:

- 1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di **almeno il 33%**, ovunque esercitino l'attività;
- 2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano



tra uno dei codici Ateco elencati **nell'allegato 1 o 2** al D.L. Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in un **regione rossa**;

3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l'attività di gestione di **ristoranti** con domicilio fiscale o sede in una **regione arancione**.

#### Chi non può godere della proroga

Sulla base di quanto fin qui detto, al netto dello slittamento generalizzato per tutti gli operatori economici al 10 dicembre, non potranno fruire del maggior termine del 30 aprile 2021 i soggetti non ISA, ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro e/o che, nel primo semestre 2020, **non hanno subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Per i soggetti ISA, non essendo previsto il requisito del non superamento dei 50 milioni di euro di ricavi, l'esclusione vale solo in caso di mancato rispetto del requisito delle perdite di fatturato.

Inoltre, sempre stando al tenore letterale del

comunicato, dovrebbero essere esclusi da qualsiasi proroga i **"privati cittadini"** e i **soci di società a responsabilità limitata non trasparenti**.

In definitiva, con le nuove disposizioni, si livella la situazione legislativa, prevedendo le stesse agevolazioni a prescindere che si tratti di soggetti ISA (precedentemente favoriti) rispetto a quelli non ISA (che, in mancanza delle novità appena introdotte, erano esclusi da qualsiasi proroga).

Da segnalare, infine, un **ultimo aspetto** per nulla secondario: considerato che la situazione delle zone rosse è in divenire con la fuoriuscita di regioni come la Lombardia, il Piemonte e la Calabria, stimata per il giorno di domenica 29 novembre, se il decreto, come è quasi sicuro, entrerà in vigore non prima del 30 novembre, sarà possibile per queste (ex) regioni rosse **godere delle suddette proroghe?**

In altri termini, qual è e, soprattutto, è stato previsto un meccanismo che possa **stabilire con certezza** il momento valido per determinare se una zona può essere considerata rossa (o arancione) ai fini dell'applicazione delle suddette proroghe?

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Imposta di registro in misura fissa per il certificato successorio europeo

Per il certificato successorio europeo trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa, che è pari attualmente a euro 200,00. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 563 del 27 novembre 2020, con cui ha sottolineato che il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, è qualificato come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica.

Con la risposta a interpello n. 563 del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **certificato successorio europeo**.

L'articolo 2 del TUR dispone che sono soggetti a registrazione tra l'altro gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato.

Tra questi rientrano gli atti individuati dall'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, ovvero gli atti pubblici non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in **misura fissa** pari attualmente a euro 200,00.

La Legge europea 2013-bis ha recepito l'adozione del **certificato successorio europeo** secondo cui il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del regolamento.

L'articolo 62 del sopra citato regolamento istituisce un certificato successorio europeo, disponendo che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro. L'uso del certificato non è obbligatorio. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 dello stesso regolamento anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato. Questa norma prevede che si presume che il certificato dimostri con esattezza gli **elementi accertati** in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede,

legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

Il medesimo regolamento europeo, inoltre, nei relativi considerando, precisa che gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili.

Nel determinare l'**efficacia probatoria** di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine.

L'efficacia probatoria di un **atto pubblico** in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

L'**«autenticità»** dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate.

La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

Inoltre, l'art. 3 dello stesso regolamento definisce «atto pubblico» qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato

come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità :

-riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché

-sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine.

Sul punto, occorre far riferimento sia all'articolo 2699 del codice civile, che definisce l'Atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato, che al successivo articolo 2700 che dispone: che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Pertanto, il **certificato successorio europeo**, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, è qualificato come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica. Di conseguenza, per il certificato successorio europeo troverà applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/11/2020, n. 563](#)

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Anche il professionista sospeso è tenuto agli obblighi conseguenti all'iscrizione all'Albo professionale

Il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione del professionista non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la pubblicazione del pronto

ordini n. 168 del 23 novembre 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato i pronti ordini n. 168 del 23 novembre 2020 e 109 del 25 novembre 2020 riguardante il provvedimento di sospensione.

In particolare, con il pronto ordini n. 168 del 23 novembre 2020 è stato evidenziato che lo stato di "**so-speso**" determina per il **professionista**, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'oggettivo impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero irrogato all'esito di un procedimento disciplinare, o cautelare, poiché ad esempio disposto a seguito di misura cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria.

Il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la **sospensione** non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

Ciò, infatti, non preclude al professionista di continuare a dover assolvere gli obblighi inerenti la formazione professionale continua (**FPC**), di avere attiva la **polizza assicurativa** professionale, la pec, nonché di continuare a corrispondere all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, oltre che le autocertificazioni richieste dal medesimo.

La eventuale inottemperanza dei suddetti adempimenti, derivati dalla **iscrizione all'Albo professionale**, o anche l'attuazione di altri comportamenti aventi rilevanza sul piano disciplinare e/o deontologico (come ad esempio l'esercizio abusivo della professione durante il periodo di sospensione), può comportare per il professionista, pur se già sospeso, l'apertura di un ulteriore procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina, all'esito del quale potrebbe essere inflitta all'iscritto una seconda sanzione, che il medesimo andrebbe a scontare dopo avere terminato di scontare quella precedentemente disposta a suo carico.

Con il pronto ordini n. 109 del 25 novembre 2020, è stato chiarito che i **provvedimenti disciplinari**, una volta scontati, non devono essere menzionati sine die qualora l'Ordine debba rilasciare un certificato di iscrizione all'albo relativo al professionista che da tali provvedimenti è stato attinto.

Si rammenta al riguardo che l'art. 27 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari) stabilisce, al comma 2, che



in considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla **proporzionalità** della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irrepreensibile, decorsi rispettivamente: due anni dall'esecuzione per il caso della censura; tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione.

La ratio di tale norma trova il suo fondamento proprio nel principio di proporzionalità della sanzione, che non può compromettere la posizione dell'iscritto oltre una ragionevole durata della medesima.

Pertanto, è stato evidenziato che qualora l'iscritto abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine competente il riconoscimento della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari subite, l'Ordine non possa più **menzionare i provvedimenti disciplinari** a suo tempo disposti nei confronti del professionista nel momento in cui gli venga presentata dal soggetto richiedente istanza di rilascio di iscrizione all'albo.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 23/11/2020, n. 168

CNDCEC, pronto ordini 25/11/2020, n. 109

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Compenso professionale: come applicare la maggiorazione in caso di prestazione complessa

Nell'ambito dei compensi professionali, la maggiorazione prevista dall'art. 18 del DM. n. 140/2012 è riferibile ad uno solo dei parametri generali individuati dal legislatore, quello della complessità e urgenza della pratica. Da ciò è possibile desumere che per la definizione del compenso il giudice potrà applicare i parametri specifici relativi alla singola prestazione per individuare il valore della pratica nonché gli altri parametri generali individuati. Tra questi, la considerazione del parametro generale relativo alla particolare complessità e urgenza della prestazione fornita potrà determinare una maggiorazione finanche del 100% dell'importo del compenso, altrimenti liquidabile sulla base degli altri parametri (generali e specifici). Lo ha evidenziato il CNDCEC con la pubblicazione del pronto ordini n. 75 del 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 75 del 20 novembre 2020 in tema di **compensi** e modalità di applicazione della **maggiorazione** prevista dall'art. 18 del DM. n. 140/2012.

il DM n. 140/2012 ha introdotto appositi parametri per la **liquidazione giudiziale** dei compensi dei professionisti iscritti negli Ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero di Giustizia (tra questi sono compresi anche i commercialisti). Come precisato nell'art. 1, co. 7 del provvedimento le soglie numeriche previste, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, non sono vincolanti costituendo per il giudice un criterio orientativo per la determinazione del compenso del professionista.

Con specifico riferimento alla liquidazione giudiziale del compenso per le prestazioni fornite dai commercialisti, il comma 1 dell'art. 17 del decreto stabilisce i seguenti criteri generali per la sua determinazione:

- valore e natura della **pratica**;
- importanza, **difficoltà**, complessità della pratica;
- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell'opera prestata.

Il primo di tali parametri generali (**valore** della pratica) deve individuarsi facendo riferimento di volta in volta ai criteri e parametri specificati nelle disposizioni relative alle singole attività svolte dal professionista.

Infine, si stabilisce che il **compenso** è di regola liquidato, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Se si osservano i valori presenti nella tabella C si può ben verificare che essi sono espressi come percentuali (da un minimo ad un massimo) calcolati rispetto a scaglioni progressivi del valore della pratica.

La presenza di tali forbici di valori è giustificata dall'esigenza di fornire al giudice un ausilio nel definire, di volta in volta, il compenso più adeguato al caso concreto.

Dunque, il giudice è chiamato a **determinare il compenso** dell'iscritto sulla base di parametri generali e parametri numerici specifici per tipologia di prestazione. In sintesi, si tratta di un sistema strutturato in:

-**parametri (specifici)** introdotti per agevolare la concreta individuazione del valore della pratica (che costituisce uno dei parametri generali) in riferimento alla specifica prestazione fornita;

-**parametri generali** che, per espressa previsione di legge possono modificare il risultato della determinazione per parametro numerico.

Quindi, il giudice non è in alcun modo vincolato ai valori minimi e massimi previsti dai parametri specifici relativi al valore della pratica e dunque il sistema così individuato è elastico e non prevede applicazioni automatiche.

L'art. 18, co. 1, del decreto stabilisce che per le pratiche di **eccezionale importanza**, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Secondo la relazione illustrativa del decreto, tale articolo definisce i **limiti orientativi** entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti.

Quindi, la maggiorazione prevista dall'art. 18 è riferibile ad uno solo dei parametri generali individuati dal legislatore, quello della complessità e urgenza della pratica. Da ciò è possibile desumere che per la definizione del compenso il giudice potrà applicare:

-i parametri specifici relativi alla singola prestazione per individuare il valore della pratica nonché - gli altri parametri generali individuati dal citato art. 17, co. 1. Tra questi, la considerazione del parametro generale relativo alla particolare complessità e urgenza della prestazione fornita potrà poi determinare una maggiorazione finanche del 100% dell'importo del compenso, altrimenti liquidabile sulla base degli altri parametri (generali e specifici).

In altri termini, la maggiorazione non dovrà essere sempre necessariamente calcolata in **automatico** sul valore (massimo) determinato dall'applicazione dei valori percentuali massimi individuati dai parametri specifici relativi al valore della pratica poiché il sistema delineato nelle disposizioni del decreto non prevede simili automatismi.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, pronto ordini 20/11/2020, n. 75

**Fisco**

Dal CNDCEC

## Sostituzione di componente

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

## del Consiglio di Disciplina: chi svolge la funzione di segretario

In caso di variazione della composizione del Consiglio di Disciplina con la sostituzione di un componente, laddove il componente subentrante abbia l'anzianità di iscrizione professionale minore rispetto a quella di tutti gli altri componenti, assumerà, ipso facto, la relativa funzione di segretario del Consiglio di Disciplina. Lo ha reso noto il CNDCEC con il pronto ordini n. 140 del 20 novembre 2020 con cui ha sottolineato che la normativa fa riferimento alla composizione del Consiglio di Disciplina nella sua **attualità temporale**.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 140 del 20 novembre 2020, riguardante la composizione dei Collegi di Disciplina.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, dispone, all'art. 4, comma 2, che le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Pertanto, nel momento in cui la composizione del Consiglio di Disciplina venga a mutare con la sostituzione di un componente, laddove il componente subentrante abbia l'anzianità di iscrizione professionale minore rispetto a quella di tutti gli altri componenti, assumerà, ipso facto, la relativa funzione di **segretario** del Consiglio di Disciplina.

Infatti, la norma sopra indicata fa riferimento alla composizione del Consiglio di Disciplina nella sua **attualità temporale**.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, pronto ordini 20/11/2020, n. 140

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva al 10% per demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato "Tupini"

Gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione

di

un fabbricato c.d. "Tupini" oppure di una "prima casa" non sono soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una "nuova costruzione", bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 564 del 27 novembre 2020, con cui ha specificato che a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.

Con la risposta a interpello n. 564 del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposte dirette e **Iva** per la demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria.

La **Legge finanziaria 2007** ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Questa agevolazione spetta, in linea generale, anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia».

Per quanto concerne gli **interventi agevolabili**, si evidenzia che:

- l'articolo 1, comma 345 della Legge finanziaria 2007 prevede una detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino ad un valore massimo di 60.000 euro;

- l'articolo 1, comma 347 della Legge finanziaria 2007 prevede una detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un valore massimo di 30.000 euro.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, la **detrazione** è calcolata con percentuali diverse, in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Sul punto, è stato precisato che gli edifici interessati **dall'agevolazione** devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione

dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Per gli **edifici collabenti**, nei quali l'impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Quindi, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammissibili è necessario fare riferimento alle unità immobiliari che componevano l'edificio da demolire che rispettano i requisiti appena descritti (i.e. impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile).

Ai fini IVA, occorre evidenziare che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato c.d. "Tupini" oppure di una "prima casa" non sono soggetti all'aliquota IVA del **4 per cento** prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una "nuova costruzione", bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi si applica, dunque, **l'aliquota IVA del 10 per cento** ai sensi del n. 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/11/2020, n. 564

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Dirigenti di Categoria, al via il corso online

Le 20 videolezioni del corso e-learning gratuito Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria saranno disponibili sulla piattaforma Concerto dal 2 dicembre. Lo ha reso noto il CNDCEC con un comunicato stampa del 27 novembre 2020. Il corso è dedicato dal CNDCEC a tutti gli iscritti all'Albo per dotare coloro che intendono accedere a cariche all'interno degli enti di rappresentanza della professione, Consiglio nazionale, Consigli degli Ordini territoriali e Consigli di disciplina, degli strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio mandato.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 27 novembre 2020 riguardante il corso per

Dirigenti di Categoria.

Dal 2 dicembre saranno disponibili sulla piattaforma Concerto, le 20 videolezioni del corso e-learning gratuito Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria, dedicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a tutti gli iscritti all'Albo per dotare coloro che intendono accedere a cariche all'interno degli enti di rappresentanza della professione, Consiglio nazionale, Consigli degli Ordini territoriali e Consigli di disciplina, degli strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio mandato.

Il corso, articolato in quattro moduli autonomi caratterizzati da 5 videolezioni ciascuno, garantirà 20 crediti formativi (di cui 11 nelle materie obbligatorie) e sarà diretto ad acquisire e accrescere sia le competenze di base relative alla conoscenza della specifica normativa di riferimento applicabile alla realtà dell'Ordine professionale, sia le competenze trasversali, intese come combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano il componente del Consiglio dell'Ordine a gestire in modo appropriato le relazioni pubbliche e i processi di comunicazione.

Il progetto è coordinato dal gruppo di lavoro "coordinamento formazione dirigenti di categoria" composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio Nazionale **Massimo Miani** e **Giorgio Luchetta**, dai consiglieri nazionali dei commercialisti **Raffaele Marcello** e **Francesco Muraca**, dal consigliere dell'Ordine di Roma **Marco Carbone**.

Il progetto ha l'obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una professionalizzazione. Si tratta di una Scuola di formazione per consolidare la struttura dirigenziale della professione e accrescere in essa competenza e consapevolezza del ruolo di gestione e direzione degli Ordini nel perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Il CNDCEC ha deciso di mettere lo strumento a disposizione di tutti gli iscritti in modo gratuito per consentire loro di conoscere più da vicino la realtà dell'Ordine, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità professionale e creare una maggiore consapevolezza del ruolo che i commercialisti rivestono nella società come mediatori nei rapporti economici tra privati, imprese e istituzioni.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, comunicato stampa 27/11/2020

## Fisco

Destinati ad abitazione al termine degli interventi

## Superbonus anche per immobili accatastati in categoria C/2

Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020, con cui ha sottolineato che è possibile fruire del Superbonus anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un immobile accatastato in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato ad un'unità immobiliare di categoria A/3.

Con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un



contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. **interventi "trainanti"**) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati su:

- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta per interventi effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze essendo, invece, escluse dall'agevolazione fiscale in argomento le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

### Immobili destinati ad abitazione dopo gli interventi

Quanto alla possibilità di fruire del Superbonus anche nel caso in cui l'**intervento** sia realizzato su un **immobile** accatastato in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato all'unità immobiliare di categoria A/3 si fa presente che, in risposta ad una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al **"Superbonus 110%"** del sito dell'Agenzia

delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammessi al Superbonus, che non costituisce una "nuova" agevolazione, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Quindi, relativamente agli **interventi di efficientamento** energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.

Inoltre è possibile fruire del Superbonus anche nell'ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro di un edificio accatastato in categoria C/2, dotato di camini, a condizione, tuttavia, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in abitativo.

### Il pagamento delle spese

Quanto alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, la possibilità di applicare l'aliquota più elevata non è impedita dalla circostanza che il pagamento delle relative spese sia stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte dei redditi (TUIR) che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dal citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese stesse.

Come chiarito, infatti, nella citata circolare n. 24/E del 2020, ai fini del Superbonus, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di indicare i dati necessari ai fini dell'applicazione del Superbonus quali, tra l'altro, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato l'applicazione, nonché di effettuare, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del DL n. 78 del 2010.



A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/11/2020, n. 562

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Cessione di terreno non edificabile ricevuto per donazione: quando non genera plusvalenza

Nel caso di un'area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cessione della particella fondiaria, delimitata con un piano di frazionamento, non genera plusvalenza, laddove la stessa sia stata ricevuta per donazione e il donante, prima della donazione, sia stato proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 561 del 27 novembre 2020 con cui ha analizzato la normativa applicabile in tema di cessione di terreno non edificabile da parte di imprenditore agricolo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 561 del 27 novembre 2020 riguardante la **cessione Terreno** non edificabile da parte di **imprenditore agricolo**.

L'articolo 2, c. 3, lettera c) del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'applicazione dell'IVA le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Non costituisce **utilizzazione edificatoria** la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della L. n. 10 del 1977.

Scontano, pertanto, l'IVA, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria, le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Al riguardo, la definizione di terreno suscettibile di **utilizzazione edificatoria** è dettata dall'articolo 36, comma 2, del DL n. 223 del 2006, che stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sul punto è stato chiarito che, sotto il profilo fiscale, un'area si considera utilizzabile per **scopi edificatori** ancor prima che l'iter di approvazione del piano regolatore si sia concluso con l'approvazione dello stesso

da parte della Regione. A tal fine è, infatti, sufficiente la semplice adozione del citato piano regolatore da parte del Comune. Ciò non toglie tuttavia che, una volta intervenuta l'approvazione da parte della Regione, la qualificazione dell'area sarà quella risultante dallo strumento urbanistico generale così come approvato dalla Regione.

Tra l'altro non costituisce **utilizzazione edificatoria** la costruzione di opere da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

Di conseguenza, la **cessione della particella** che come risulta classificata nel piano urbanistico comunale "in parte maggiore come zona di verde agricolo ed in parte più piccola come zona di verde pubblico" è riconducibile nell'ambito dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Pertanto, tale cessione sconta l'imposta di registro nella misura del 15%. Per quanto riguarda la permanenza del regime di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346 del 1990, occorre osservare la disposizione stabilisce che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

Tra l'altro occorre evidenziare che la cessione di una **porzione di terreno** facente parte dell'azienda agricola, non determina decadenza dell'agevolazione fruita a condizione che si continui l'esercizio dell'attività imprenditoriale con il complesso aziendale che ha ricevuto per effetto della donazione.

Quindi nel presupposto che la **cessione** abbia ad oggetto un'area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, si ritiene che la cessione della particella fondiaria, nella consistenza delimitata con il suddetto piano di frazionamento, non generi plusvalenza, atteso che la stessa è stata ricevuta per donazione e il donante, prima della donazione, è stato proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni.

A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/11/2020, n. 561

## Fisco

Dalle Dogane

## Esenzione IVA per vaccini Covid-19: dalla Commissione Europea nuova proposta di Direttiva

Con riferimento ai vaccini Covid-19, la Commissione UE ha presentato una apposita proposta di Direttiva del Consiglio UE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Tale proposta di Direttiva, mediante introduzione di un nuovo art. 129bis nella Direttiva IVA, mira a consentire agli Stati Membri la possibilità di introdurre, con proprie norme primarie, un regime di esenzione IVA o di applicazione di una aliquota IVA ridotta alle forniture di vaccini covid19 ed a tutti i servizi ad essi strettamente connessi. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 45 del 27 novembre 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 45 del 27 novembre 2020 riguardante la riduzione iva per le importazioni di **beni** necessari per il contenimento e la gestione **dell'emergenza Covid-19**.

Con Circolare n. 12/2020 del 30 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha riepilogato, in apposita tabella, i codici di classifica doganale delle merci che possono essere ammesse al godimento **dell'agevolazione IVA** di cui all'art. 124 comma 1 del Decreto Rilancio.

A tali ultimi codici l'Agenzia ha altresì associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU, allo scopo di contrassegnare le operazioni della specie.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito all'ammissione dei beni elencati nel corpo della disposizione normativa, al regime agevolativo in parola.

La ratio della norma è dettata dal riconoscimento, in capo a tale elenco tassativo di beni, della intrinseca idoneità degli stessi a contrastare il diffondersi del **COVID-19** e, come sottolineato dalla Agenzia delle Entrate nella circolare, più in generale delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario.

Appare altresì rilevante la circostanza che la norma non pone limiti soggettivi quale condizione per l'applicazione del beneficio fiscale, rendendolo fruibile per qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Quanto agli articoli di **abbigliamento protettivo** per

finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che l'abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dall'art. 124 comma 1 DL 34/2020, per essere ammesso al regime agevolativo, debba rispettare i seguenti requisiti:

- essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 di ADM;

- Essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);

- Essere utilizzato per finalità sanitarie.

Quanto alle **importazioni in franchigia** e regime iva nazionale, è importante ribadire che la disposizione agevolativa IVA di cui all'art. 124 D.L. n. 34/2020 va tenuta distinta da quella regolata con Decisione (UE) n. 2020/4913.

Benché, difatti, le due discipline possano in taluni casi trovare applicazione a fattispecie analoghe, avendo entrambe ad oggetto beni destinati a fronteggiare l'emergenza covid-19, la Decisione (UE) n. 2020/491 tratta la diversa fattispecie dell'importazione in franchigia dai dazi e dall'IVA per beni che si qualificano per i diversi requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1 della Decisione.

La **Commissione Europea**, in merito ai beni rientranti nel campo applicativo della citata Decisione unionale, ne ha fornito una apposita elencazione che è stata definita dagli stessi servizi della Commissione come avente valore meramente esemplificativo, e passibile dunque di lettura estensiva. Diversamente, l'art. 124 di cui al citato D.L. n. 34/2020 riporta una elencazione di beni destinati al contrasto da covid-19 che si connota per la sua natura tassativa.

La natura tassativa dell'elencazione in parola non può tuttavia escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla Circolare 12/2020, possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dal citato art. 124 D.L. n. 34/2020, con conseguente diritto di accedere all'agevolazione IVA prevista dalla norma. In tale ultimo caso, non potendo ricorrere la presunzione di appartenenza del prodotto a quelli **tassativamente elencati**, sarà onere dell'importatore quello di dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d'uso, a quelli di cui all'art. 124.

Con riferimento ai vaccini Covid-19, dispositivi medico-diagnostici in vitro e servizi strettamente collegati, la Commissione UE ha presentato una apposita proposta di Direttiva del Consiglio UE che modifica

la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Tale proposta di Direttiva, attualmente in discussione presso le Istituzioni Unionali, mediante introduzione di un nuovo art. 129bis nella Direttiva IVA, mira a consentire agli Stati Membri la possibilità di introdurre, con proprie norme primarie, un regime di **esenzione IVA** o di applicazione di una aliquota IVA ridotta alle forniture di vaccini covid19 ed a tutti i servizi ad essi strettamente connessi.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 27/11/2020, n. 45

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Esenzione IVA per la terapia assistita con Animali

Alle prestazioni di terapia assistita con Animali erogate con personale sanitario qualificato può applicarsi il regime di esenzione Iva, in quanto prestazione socio- sanitaria. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 560 del 27 novembre 2020 con cui ha ricordato che per l'applicabilità della esenzione iva è necessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, natura della prestazione e luogo, la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili, ove la stessa viene svolta e requisiti soggettivi, come la natura del soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui che riceve la prestazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 560 del 27 novembre 2020 riguardante l'esenzione IVA per la **terapia assistita con Animali**. Con l'Accordo del 25 marzo 2015, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno provveduto a regolamentare gli Interventi assistiti con gli animali attraverso il documento recante Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

Tra questi interventi, la terapia assistita con gli animali (TAA) viene definita dall'accordo come intervento a **valenza terapeutica** finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine.

L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.

L'Accordo ha previsto che le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano si impegnino a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità delle linee guida.

Nel caso di specie si tratta di una Associazione, con personalità giuridica costituita senza scopo di lucro e munita di formale autorizzazione, operante quale "struttura sanitaria privata semplice" per l'erogazione di attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche e pertanto, sembra potersi definire quale "ente avente finalità di assistenza sociale".

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che alle prestazioni di TAA erogate con **personale sanitario** qualificato può applicarsi la disposizione contenuta nel numero 27-ter, comma 1 del citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto **prestazione socio- sanitaria**.

La disposizione subordina, infatti, il regime dell'esenzione dall'Iva ai seguenti requisiti:

- deve trattarsi di **prestazioni socio-sanitarie**, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;

- le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;

- le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della L. n. 833 del 1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per l'applicabilità della disposizione è, quindi, necessaria la contestuale presenza di **requisiti oggettivi**, natura della prestazione e luogo (la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili) ove la stessa viene svolta e **requisiti soggettivi** (natura del soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui che riceve la prestazione).

In tal caso, sarà possibile emettere **fattura in esenzione Iva** ai sensi del comma 27-ter comma 1 del citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese nei confronti dei soggetti indicati dalla citata disposizione, purché muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale

alla tutela della salute.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/11/2020, n. 560

### Fisco

Dal 7 dicembre 2020

## Modello "F24" anche per le somme da registrazione di atti pubblici e di scritture private autenticate

L'utilizzo del modello "F24" è esteso al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché al versamento dell'imposta sulle donazioni. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 365557 del 27 novembre 2020. L'adozione del modello "F24" è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020, per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 365557 in data 27 novembre 2020 riguardante l'estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, alle somme dovute in relazione alla **registrazione degli atti pubblici** e delle scritture private autenticate, di cui al DPR n. 131 del 1986, all'imposta sulle donazioni di cui al DL n. 262 del 2006, e al D. Lgs. n. 346 del 1990, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

L'art. 17, del D. Lgs. n. 241 del 1997 ha introdotto il sistema del **versamento unificato** delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (**modello "F24"**).

Inoltre è stato previsto che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della norma, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l'altro, ai pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni

e ai tributi speciali.

Il medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

In un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il **modello "F24"** garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Pertanto, con il nuovo provvedimento l'utilizzo del modello "F24" viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e al versamento dell'imposta sulle donazioni.

In ogni caso, restano ferme le **modalità di versamento** già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il "Modello unico informatico" attraverso la piattaforma SISTER.

L'adozione del modello "F24" è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020, attesa l'esigenza dei soggetti interessati di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un **graduale aggiornamento** delle procedure e dei sistemi informatici interessati.

Fino al 30 giugno 2021, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello "F23", sia con modello "F24".

A partire dal 1° luglio 2021 i versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello "F24". Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 27/11/2020, n. 365557

### Fisco

Dal MEF

## Proroga al 10 dicembre 2020 del versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP

Sarà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda



o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici con una norma nel decreto legge cosiddetto 'Ristori Quater', in corso di adozione. Lo ha evidenziato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa del 27 novembre 2020, con cui ha reso noto che il nuovo decreto legge prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 27 novembre 2020 il comunicato stampa n. 269 in merito al versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP.

In particolare, è stato evidenziato che il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto 'Ristori Quater', in corso di adozione.

Tra l'altro è stato evidenziato che sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Pertanto, per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

La stessa proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al DL "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall'articolo 98 del Decreto Agosto e dall'articolo 6 del Decreto "Ristori bis".

Tra l'altro il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 27/11/2020, n. 269



## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Francesco Rotondi

## Divieto di licenziamento. Alle aziende (e ai lavoratori) serve altro

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Nel timore che, nell'immediato, la pandemia potesse generare un numero indiscriminato di licenziamenti, il legislatore dell'emergenza ha vietato alle imprese di licenziare i dipendenti fino al 31 gennaio 2021, termine che la legge di Bilancio 2021 proroga al 31 marzo 2021. Il blocco, che riguarda i licenziamenti individuali e collettivi fondati su motivi economici, non potrà durare in eterno e non fa altro che gravare ulteriormente una situazione produttiva ed economica, oltre che sociale, già compromessa. Se nulla verrà fatto per gestire con programmi e progetti di vera politica attiva (e non di semplici "incentivi") l'impatto degli esuberi strutturali nelle imprese, questo limbo produrrà solo danni. Perché?

Al fine di evitare che nell'immediato la **pandemia** potesse generare un **numero indiscriminato di licenziamenti**, il legislatore dell'emergenza ha emanato dei provvedimenti che hanno introdotto prima e prorogato poi **al 31 gennaio 2021** il divieto di **licenziamenti individuali e collettivi** fondati su motivi economici.

In pari tempo, le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio u.s. e - per spirito di interpretazione "sensata" - anche quelle avviate e non concluse prima della medesima data.

La **sanzione** che accompagna i licenziamenti irrogati in violazione di tale divieto è la **nullità** con la conseguente **reintegrazione del lavoratore licenziato**.

Occorre subito evidenziare come gli "eventuali" licenziamenti intimati in ragione del Covid-19 avrebbero tratto la causale principalmente dai provvedimenti che il medesimo legislatore dell'emergenza aveva ed avrebbe poi emanato in tema di "gestione" della vicenda con riferimento al blocco delle "attività".

Detto questo, dal punto di vista tecnico giuridico credo sia assolutamente inutile indagare oltre sul provvedimento, mi riferisco alla questione circa la "dubbia" legittimità costituzionale ed altro: questo perché sono questioni afferenti alla "dottrina" e non certo i **comportamenti imprenditoriali** e non da tenersi nell'immediato.

Il divieto di licenziamento (che va a istituire, da un punto di vista giuridico, una rigorosa "**regola di validità**" sanzionabile con rimedi di natura proprietaria, connotando di nullità il licenziamento che fosse intimato in violazione di siffatto divieto) è la soluzione tecnica che, nelle intenzioni originarie del legislatore, andava a controbilanciare lo sforzo economico per finanziare gli ammortizzatori sociali: nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del COVID, perché **l'INPS si sarebbe fatto carico**, in questa delicatissima congiuntura emergenziale, di **sostenere i costi del**

**personale** sospeso.

L'impianto originario si è poi protratto nel corso dei mesi, con una tecnica legislativa basata sostanzialmente sulla proroga delle misure originarie.

Il risultato è davanti a tutti noi anche se facciamo finta di non vederlo: siamo in un **momento storico delicatissimo** dal punto di vista economico, finanziario, sociale e politico.

Come si traduce tutto questo nel contesto legislativo? **Produzione di "divieti"**.

Se per un attimo isolassimo il provvedimento di "blocco dei licenziamenti" credo che nessuno potrebbe apprezzarne alcun valore.

Il blocco - che non potrà durare in eterno - non fa altro che **ulteriormente gravare una situazione socio-economica già compromessa**. Sotto il profilo "professionale" il "divieto" lo si vive come unica ragione di salvaguardia dell'occupazione ... in assenza della quale il futuro dell'individuo pare già segnato.

Sotto il profilo "imprenditoriale", ancorché accompagnato da più o meno vari aiuti, il blocco impedisce la **programmazione gestionale**, comprime la **libertà di impresa**, non consente di immaginare **"azioni organizzative"**.

Dal punto di vista "sociale" il divieto crea **"vite lavorative sospese"** ...non certo tranquille e sicure come si vorrebbe far credere. Il blocco dei licenziamenti, peraltro imposto in modo sostanzialmente indistinto (salvo interpretazioni che, seppur apprezzabili sotto il profilo tecnico-giuridico, sono allo stato considerate minoritarie e sulle quali le aziende certo non possono fare affidamento), crea una prospettiva di **vita professionale "alla giornata"**.

Quali politiche industriali? Quali politiche attive?

Il **diritto alla salute** - unanimemente evocato a controbilanciare le istanze di ripartenza - è di rango costituzionale, al pari tuttavia del diritto al lavoro e della

libertà di impresa; bisognerebbe chiedersi se nel (doveroso) bilanciamento, questi ultimi debbano necessariamente cedere al primo, posto che il diritto pieno alla salute nel corso di una pandemia non lo si deve probabilmente né tutelare né garantire, semplicemente perché è un obiettivo irraggiungibile.

Diverso sarebbe costruire quotidianamente un **sistema di servizi** che possano garantire al meglio la **salvaguardia di un diritto** senza che ciò determini il sacrificio “autoritario” di altri diritti.

Dirò ancora di più. Se nulla vien fatto da qui in avanti al fine di gestire positivamente con programmi e progetti

di vera politica attiva, l’impatto di esuberi “strutturali” che sono maturati nelle imprese, questo limbo sarà servito solo (i) ad **incrementare il numero di essi** (ii) a creare e fomentare **odio sociale** (iii) ad **irrigidire le relazioni industriali** e creare un preoccupante disagio sociale e sindacale.

Nel medesimo senso credo che le **politiche degli “incentivi” alle imprese** sia un altro errore; incentivare cosa? Nel nostro Paese si tenta di risolvere tutto con “scontri”, “saldi”, “decontribuzioni”, etc... E non si va mai alla radice del problema.

**Eppure le soluzioni tecniche ci sarebbero...**

## Lavoro e Previdenza

Decreto Ristori

## Bonus 1000 euro per autonomi e dipendenti: domanda entro il 18 dicembre 2020

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Le domande di fruizione dell'indennità Covid-19 onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, prevista dal decreto Ristori per alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica, possono essere inviate entro il prossimo 18 dicembre. Lo rende noto l'INPS, con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020. Per i lavoratori che hanno ricevuto lo stesso bonus in base al decreto Agosto, il pagamento da parte dell'INPS avverrà invece d'ufficio. L'Istituto provvederà al pagamento delle prestazioni entro la fine del 2020.

Più tempo per presentare la **domanda** per le **indennità una tantum** introdotta dall'articolo 15 del decreto Ristori. L'istanza per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva dell'importo di 1.000 euro va infatti presentata - dai lavoratori che non hanno beneficiato della medesima indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020) - entro il **nuovo termine del 18 dicembre 2020**, invece che entro il 30 novembre 2020, come originariamente stabilito dal "Decreto Ristori". Nello stesso tempo, viene rinviato anche il **termine per effettuare il pagamento** delle prestazioni, che saranno erogate ai lavoratori entro la fine del 2020.

E' quanto ha comunicato l'INPS con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020 che, "al fotofinish", detta i chiarimenti necessari per chiedere e ottenere le indennità una tantum previste dal decreto Ristori e finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### Lavoratori che hanno fruito dell'indennità in base al decreto Agosto

La nuova erogazione una tantum del Decreto Ristori è riconosciuta, in primis, alle seguenti categorie di lavoratori che hanno già beneficiato della stessa indennità in base al decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), sempre nella misura di 1.000 euro:

- **stagionali** e lavoratori **in somministrazione** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- **intermittenti**;
- **autonomi occasionali**;
- **incaricati alle vendite a domicilio**;
- lavoratori dello **spettacolo**;
- lavoratori **a tempo determinato** dei settori del

turismo e degli stabilimenti termali.

### Lavoratori che non hanno fruito dell'indennità del decreto Agosto

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e in somministrazione

Per i **lavoratori stagionali** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, il Decreto Ristori prevede il riconoscimento di una **indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro** in presenza dei seguenti requisiti:

- aver **cessato involontariamente** - con la predetta qualifica - un **rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 (di entrata in vigore del Decreto Ristori), con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
- aver svolto la prestazione lavorativa - con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno **trenta giornate** nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020;
- non essere, alla data del 29 ottobre 2020, titolari di **trattamento pensionistico diretto**, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Per i **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la nuova indennità spetta alle seguenti condizioni:

- abbiano cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, un **rapporto di lavoro in somministrazione** presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- abbiano prestato attività lavorativa per **almeno trenta giornate** nel medesimo periodo sopra indicato;

· non siano - alla data del 29 ottobre 2020 - titolari di **trattamento pensionistico diretto**, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Per entrambe le categorie di lavoratori, l'INPS precisa che è ammesso l'accesso all'indennità di 1000 euro anche a favore dei lavoratori che hanno instaurato e **comunque cessato** alla data del 29 ottobre 2020 un **altro rapporto di lavoro subordinato** successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione.

L'INPS riporta la tabella con le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali per i quali può essere concessa l'indennità.

Tabella codici ATECO per i quali può essere concessa l'indennità

Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

#### **Lavoratori dipendenti stagionali**

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a **settori diversi** da quelli del **turismo e degli stabilimenti termali** che:

- hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020;

- abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate** nel predetto arco temporale;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di **trattamento pensionistico diretto**.

#### **Lavoratori intermittenti**

L'indennità spetta a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per **almeno trenta giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre.

Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro **rapporto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e di **trattamento pensionistico diretto**.

L'INPS chiarisce che sono destinatari dell'indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con **obbligo di risposta alla chiamata** e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

#### **Lavoratori autonomi occasionali**

L'indennità spetta ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020;

- per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, risultino essere già **iscritti alla Gestione Separata** (articolo 2, comma 26, della L. 335/95), alla data del 17 marzo 2020 e con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro **rapporto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

#### **Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**

Si tratta dei lavoratori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che:

- possono fare valere, per l'anno 2019, un **reddito annuo** - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano **titolari di partita IVA** attiva e iscritti alla Gestione Separata ex lege 335/95, al 29 ottobre 2020, e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro **rapporto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

#### **Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

I lavoratori a termine dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per accedere all'indennità onnicomprensiva:

- devono essere stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva pari ad almeno **trenta giornate**;

- devono fare valere la titolarità, nel corso dell'anno 2018, di **uno o più rapporti di lavoro dipendente** a tempo determinato o stagionale negli stessi settori della durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- non devono essere titolari di **trattamento pensionistico diretto** e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020.

**N.B.:** per l'identificazione dei settori si deve far

riferimento alla Tabella codici ATECO riportata in precedenza.

### Lavoratori dello spettacolo

L'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è rivolta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Tali lavoratori devono poter fare valere **almeno 30 contributi giornalieri** versati al Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto al 29 ottobre 2020.

L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere **almeno 7 contributi giornalieri** versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito non superiore ai 35.000 euro.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, non devono essere titolari di trattamento pensionistico alla data del 29 ottobre 2020.

### Come presentare la domanda

Lavoratori già beneficiari dell'indennità del decreto Agosto

Per ottenere le indennità una tantum del decreto Ristori

i lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva con il decreto Agosto non devono presentare una nuova domanda in quanto la stessa **verrà erogata d'ufficio** dall'INPS con le stesse modalità con cui è stato effettuato il pagamento dell'indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto.

### Altri lavoratori

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per l'indennità del decreto Ristori **entro la (nuova) data del 18 dicembre 2020**. L'INPS fa slittare il termine di presentazione della domanda inizialmente fissato dal decreto Ristori al 30 novembre 2020 considerando la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, non decadenziale.

La domanda va presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, sul sito istituzionale dell'INPS con le seguenti credenziali: PIN INPS (l'INPS non rilascia più nuovi PIN dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS), avvalendosi anche degli **Enti di Patronato** o tramite il servizio di **Contact Center integrato**.

Appena sarà operativo, l'INPS darà apposita comunicazione dell'avvenuto **rilascio del servizio online**.

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 26/11/2020, n. 137



## Lavoro e Previdenza

Per evitare sanzioni

## Collocamento obbligatorio per disabili nelle aziende: gli obblighi di assunzione sono sospesi?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti che ricorrono agli ammortizzatori sociali COVID-19 possono sospendere l'osservanza degli obblighi di assunzione di disabili stabiliti dalla legge n. 68/1999? Nel gran numero di norme "partorite" dalla decretazione d'urgenza, nulla è stato detto sull'argomento e non è del resto possibile ritenere che la crisi pandemica che il nostro Paese sta attraversando sia, di per sé, condizione sufficiente per il blocco delle assunzioni. Come deve muoversi allora l'azienda per evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inottemperanza alle norme sul collocamento mirato dei disabili?

Molti operatori e **datori di lavoro con almeno 15 dipendenti**, si chiedono se il ricorso agli **ammortizzatori sociali COVID-19** sia sufficiente per **sospendere** gli **obblighi occupazionali** previsti dalla legge n. 68/1999: essi motivano tale loro istanza partendo dal presupposto che la crisi pandemica che il nostro Paese sta attraversando dall'inizio dell'anno sia, di per sé, condizione sufficiente per lo "stop" alle assunzioni. Prima di entrare nel merito della questione mi preme osservare come nel gran numero di norme "partorite" dalla **decretazione di urgenza**, nulla sia stato detto sull'argomento. Da ciò discende che, necessariamente, occorre riferirsi, alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999.

### Collocamento obbligatorio: sospensione degli obblighi

Le ipotesi in cui la sospensione degli obblighi è possibile sono previste, in via tassativa nei seguenti casi.

#### **Intervento integrativo straordinario (CIGS)**

La sospensione degli obblighi in tema di collocamento obbligatorio è prevista allorché viene richiesto un intervento integrativo straordinario (CIGS) per una durata pari a quella dei trattamenti richiesti.

Ricordo che l'intervento è possibile per **crisi aziendale** o per **riorganizzazione** (art. 21 del D.L. n. 148/2015). La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti e cessa contestualmente alla fine degli stessi. Nei successivi 60 giorni il datore di lavoro è tenuto a presentare **richiesta di avviamento (nominativo)** dei lavoratori da assumere, salvo convenzioni intervenute, ex art. 11 della legge n. 68/1999, con il Servizio disabili competente, finalizzato ad una dilazione cadenzata degli obblighi occupazionali.

Gli obblighi sono sospesi in proporzione all'attività oggetto di sospensione e presentano una valenza limitata al **singolo ambito provinciale**. In attesa del provvedimento di sospensione il datore di lavoro può presentare istanza telematica al Servizio disabili che,

in attesa del provvedimento di CIGS, autorizza la sospensione per un massimo di 3 mesi, rinnovabile una volta soltanto.

#### **Contratto di solidarietà difensivo**

La sospensione degli obblighi è prevista anche allorché viene stipulato con le organizzazioni sindacali un contratto di solidarietà difensivo ex art. 21 del D.L. n. 148/2015. Anche in questo caso la sospensione degli obblighi avviene in proporzione rispetto all'orario "solidaristico" concordato, ha valore fino alla scadenza ed è valido unicamente per l'ambito provinciale ove insiste l'unità produttiva. Per quel che riguarda l'iter procedurale per la sospensione il discorso è identico a quello già fatto per la CIGS.

#### **Procedura collettiva di riduzione di personale**

La sospensione degli obblighi è prevista anche quando viene attivata una procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, fino a quando dura la procedura sindacale o amministrativa (al massimo, 75 giorni, ridotti alla metà se la stessa riguarda una richiesta aziendale di esuberanti fino a 9 dipendenti). Se la procedura si conclude con almeno 5 licenziamenti, la sospensione degli obblighi occupazionali continua a sussistere fino a quando l'ultimo dipendente licenziato, gode del diritto di precedenza alla riassunzione, previsto dall'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 (sei mesi dalla data del recesso). Nelle imprese che sono ubicate su più territori provinciali la sospensione opera su tutte le sedi in quanto il Legislatore non l'ha limitata al solo territorio provinciale. Tale indirizzo è stato fatto proprio sia dal Ministero del Lavoro che dalla giurisprudenza di legittimità.

#### **Le ipotesi "amministrative"**

In via amministrativa, nel corso degli anni, il Dicastero del Lavoro ha previsto altre due ipotesi che fanno riferimento:

a) Alla sottoscrizione di **accordi aziendali** ed alla **attivazione di procedure di incentivo all'esodo** per

lavoratori prossimi alla pensione. Ciò lo si ricava dalla circolare n. 22 del 24 settembre 2014 ed è limitata al numero dei lavoratori per i quali è prevista la cessazione del rapporto a seguito della procedura, alla durata di quest'ultima ed al singolo ambito provinciale di attività;

b) Al riconoscimento amministrativo della **CIG in deroga**, in relazione ad ogni singolo ambito provinciale, con riferimento sia ai lavoratori coinvolti che alla durata della sospensione (Interpello n. 10 del 10 aprile 2012).

### Ammortizzatori sociali COVID-19: sospensione degli obblighi occupazionali?

Ora, se questo è il quadro di riferimento, è possibile ipotizzare una sospensione degli obblighi occupazionali per l'utilizzazione degli ammortizzatori sociali COVID-19?

La risposta è, in gran parte, **negativa** e spiego il perché. Dal raffronto della normativa, la **CIG** o l'**assegno ordinario** del FIS o degli **altri Fondi** erogati per la pandemia, non possono essere paragonati alle integrazioni salariali straordinarie (mancandone tutti i presupposti e gli elementi di base), né una attività ad orario ridotto ad un contratto di solidarietà. Sono disposizioni diverse che rispondono a criteri precisi e, una interpretazione analogica, non appare possibile, né lo stesso Ministero del Lavoro che, pure avrebbe "voce in capitolo", ha, finora, detto qualcosa. L'unica strada da percorrere, a meno di un chiaro intervento normativo, è soltanto quella della **convenzione prevista dall'art. 11 della legge n. 68/1999** finalizzata alla dilazione degli obblighi occupazionali.

Paradossalmente, diversa, appare la situazione di chi fruisce della Cassa in Deroga: qui l'interpello previsto dall'art. 9 del D.L.vo n. 124/2004 ove l'adeguamento alle indicazioni fornite esclude (comma 2) l'applicazione di **sanzioni penali, civili ed amministrative** ed al quale ho fatto cenno pocanzi, potrebbe aprire la strada alla sospensione, pur se l'intervento ministeriale aveva quale parametro di riferimento il tempo necessario per realizzare il piano di risanamento aziendale. Si tratterebbe, in ogni caso, di una interpretazione amministrativa "estensiva" che abbisognerebbe, quanto meno, di un nuovo supporto amministrativo.

Diversa è, invece, diversa la situazione di quelle imprese che, per effetto della decretazione di urgenza

(da ultimo, l'art. 12, comma 9, del D.L. n. 137/2020), si sono viste sospendere una **procedura collettiva di riduzione di personale** iniziata prima del 23 febbraio 2020: siccome quella sospensiva è ancora in essere e la procedura di blocco degli avviamenti obbligatori per 75 giorni (o la metà se i dipendenti interessati sono meno di 10) è tuttora vigente perché, il Legislatore ne ha "stoppat" il decorso, si ha motivo di ritenere che in tali aziende, pur se articolate su tutto il territorio nazionale, non possano essere effettuate assunzioni su "input" dei Servizi competenti.

C'è una ulteriore strada che potrebbe essere seguita se, da un punto di vista amministrativo, ci fosse l'avallo del Ministero del Lavoro (cosa della quale dubito fortemente, atteso che il Dicastero è stato, pressoché silente, su tutto ciò che ha riguardato il mondo del lavoro alle prese con il COVID-19) il quale potrebbe riprendere il contenuto dell'interpello n. 10/2012: il comma 11 dell'art. 12 del D.L. n. 137/2020 consente il raggiungimento di **accordi collettivi** finalizzati a favorire, anche con incentivi all'esodo, la fuoruscita volontaria del personale che aderisce a tali accordi ed al quale viene riconosciuta l'indennità di NASpI, disciplinata, sul punto, dalla [circolare n. 111/2020](#) dell'INPS. Ebbene riprendendo i contenuti del suddetto interpello si potrebbe giungere ad una **sospensione parziale degli avviamenti**, correlata al numero dei lavoratori per i quali è prevista la cessazione del rapporto.

### Sanzioni per le aziende non in regola

Da ultimo, una breve notazione sulle sanzioni amministrative previste per le aziende che non ottemperano agli obblighi occupazionali.

La mancata assunzione del portatore di handicap è punita con una **sanzione amministrativa pari a 153,20 euro** per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'assunzione.

Si tratta di una sanzione "a fattispecie progressiva", applicata dagli ispettori del lavoro, che decorre dal 61° giorno successivo a quello nel quale è maturato l'obbligo, se non si è presentata richiesta di assunzione agli uffici competenti.

La sanzione è **diffidabile** ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 previa presentazione della richiesta di assunzione o della stipula del contratto con il lavoratore disabile. Attraverso l'**ottemperanza**, la sanzione complessiva viene ridotta ad 1/4.

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Cassa integrazione e assegno ordinario Covid: termini per le domande ex decreto Ristori

L'INPS, con il messaggio n. 4484 del 2020, fornisce indicazioni riguardo Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Istituto chiarisce che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020.

Nel messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, l'INPS annuncia la prossima pubblicazione di una circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, prevista dai decreti Ristori e Ristori bis. Nel frattempo l'Istituto chiarisce i termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa **integrazione, ordinaria e in deroga**, e di assegno ordinario.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il termine decadenziale, fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, coinciderebbe con la data del 30 novembre 2020. Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, l'Istituto precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 27/11/2020, n. 4484

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Disapplicazione del massimale contributivo: istanza solo telematica da dicembre 2020

Nel messaggio n. 4485 del 2020, l'INPS a specificare le nuove modalità di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo, ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, previste per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. L'utilizzo del canale telematico è previsto in via esclusiva a decorrere dal 1° dicembre 2020.

L'INPS, con il messaggio n. 4485 del 27 novembre 2020, interviene riguardo la nuova applicazione che consente l'invio telematico della domanda di disapplicazione del **massimale contributivo** ai dipendenti della pubblica amministrazione.

I canali telematici di presentazione delle suddette domande sono i seguenti:

- servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di Identità Elettronica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center Multicanale - 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La modalità di trasmissione telematica diventerà esclusiva a decorrere dal 1° dicembre 2020.

### Istanza tramite web

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet dell'Istituto sotto la voce "Richiesta disapplicazione massimale contributivo".

Dopo aver superato la fase di autenticazione, tramite la procedura, sarà consentito:

- l'invio con successiva protocollazione di una sola domanda;
- scaricare, visualizzare e stampare sia la ricevuta di invio della domanda (ancora non protocollata), sia la domanda protocollata (a seguito della protocollazione);
- visualizzare tutte le informazioni relative alla pratica.

### Istanza tramite patronato

Nel caso di accesso all'applicazione come Patronato è disponibile sulla home page la funzionalità di Ricerca, che consente al Patronato di individuare l'elenco delle domande inserite che rispondono ad uno o più dei seguenti parametri:

- Codice fiscale del soggetto delegante della domanda oggetto di ricerca;
- Numero Pratica assegnato dal Patronato per la domanda oggetto di ricerca;
- Intervallo di date in cui è stata inviata la domanda oggetto di ricerca.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 27/11/2020, n. 4485

## Lavoro e Previdenza

Per la piccola e media industria

## Lapidei, Laterizi e Cemento Confapi: rinnovati i contratti collettivi nazionali

Confapi Aniem con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno rinnovato i CCNL Lapidei 27 febbraio 2019, Cemento 24 gennaio 2017 e Laterizi 23 giugno 2017. I contratti sono accorpati in un unico CCNL denominato "CCNL dei materiali da costruzione". L'accordo, che scade il 30 giugno 2022, prevede aumenti dei minimi tabellari con decorrenza settembre 2020, febbraio 2021 e gennaio 2022.

Con il verbale di accordo 10 novembre 2020 sono stati rinnovati i contratti collettivi nazionali **Lapidei** 27 febbraio 2019, **Cemento** 24 gennaio 2017 e **Laterizi** 23 giugno 2017.

I CCNL, a seguito del loro accorpamento in un unico CCNL, assumono la denominazione di "CCNL dei materiali da costruzione".

L'accordo decorre dal 1° luglio 2019 e **scadrà il 30 giugno 2022**.

Si segnalano le seguenti novità di maggior interesse operativo.

### Classificazione del personale

Sarà definita una classificazione unica dei 3 settori entro i 6 mesi antecedenti alla scadenza del CCNL.

### Minimi tabellari

Sono previsti aumenti dei minimi tabellari con decorrenza settembre 2020, febbraio 2021 e gennaio 2022. Tabelle retributive

### Riduzione orario di lavoro

La direzione aziendale può scegliere tra le seguenti modalità di fruizione della riduzione dell'orario di lavoro:

- a) godimento di **permessi individuali retribuiti** a gruppi di 8 ore;
- b) riduzione giornaliera pari a 10 minuti (elevabili a 15) all'inizio o alla fine del turno;
- c) riduzione settimanale pari a 60 minuti al termine della settimana;
- d) gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.

### Banca ore

Al 1° gennaio di ogni anno confluiscono nella banca ore:

- i **permessi per rol** eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
- le ore a fronte delle **ex festività** (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo).

I permessi saranno fruiti dal lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Vengono fatti salvi eventuali accordi aziendali e territoriali di miglior favore.

### Assistenza integrativa

Dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo mensile a favore del **Fondo Altea** per ogni dipendente in forza è così stabilito:

**Lapidei:** Contributo attuale € 10 elevato di € 3 (totale € 13)

**Laterizi:** Contributo attuale € 10 invariato.

**Cemento:** Contributo attuale € 13 invariato.

### Previdenza integrativa

Il contributo a carico azienda al **Fondapi** viene così incrementato:

**Lapidei:** Contributo attuale dell'1,90% elevato dello 0,25% dal 1° giugno 2021 e dello 0,25% dal 1° gennaio 2022 (totale 2,40%)

**Laterizi:** Contributo attuale dell'1,70% elevato dello 0,10% dal 1° giugno 2021 (totale 1,80%).

**Cemento:** Contributo attuale dell'1,90% invariato.

Per saperne di più consulta la sintesi contrattuale

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Verbale di accordo 10/11/2020



## Bilancio

Audit contabile

## Pianificazione della revisione di bilancio: la rilevanza della “significatività” secondo l’ISA 320

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

L’ISA Italia 320 definisce il concetto di significatività nell’ambito dell’attività di pianificazione e svolgimento della revisione contabile. Rappresenta uno dei pilastri di riferimento delle regole sul bilancio d’esercizio cui il professionista deve affidarsi durante tutto il processo di audit. La significatività misura la rilevanza dell’informazione economico-finanziaria dell’azienda oggetto di revisione, ovvero la sua capacità di influenzare le scelte dei destinatari. Anche questo principio è stato oggetto di modifiche per adeguarlo ai nuovi progetti proposti dall’IFAC.

**L’ISA Italia 320**, nella versione aggiornata nel mese di agosto 2020, ha per oggetto la **significatività** nella pianificazione e nello svolgimento della **revisione contabile**.

Il concetto di significatività rappresenta uno dei principi fondamentali su cui è basata la normativa in tema di bilancio d’esercizio. In questo ambito, la dottrina definisce la significatività con riferimento alla **rilevanza dell’informazione economico-finanziaria** aziendale ossia alla sua capacità di influenzare le scelte dei destinatari.

**Preleva il principio ISA Italia 320**

Tuttavia, sebbene i quadri normativi sull’informazione finanziaria possano trattare la significatività in termini diversi, essi generalmente chiariscono che (par. 2, ISA Italia 320):

- gli **errori**, incluse le **omissioni**, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di **influenzare** le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base **del bilancio**;
- i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle **circostanze contingenti** e sono influenzati dall’entità o dalla natura di un errore o da una combinazione di entrambe;
- i giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto di errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare considerevolmente.

### Determinazione della significatività

L’ISA Italia 320 chiarisce che questa impostazione, ossia la declinazione nei punti precedenti del concetto di significatività, risulta applicabile anche nella determinazione della significatività per la revisione contabile. In particolare, il par. 4 precisa che la determinazione della significatività da parte del revisore è una **questione** oggetto di **giudizio professionale** ed è

influenzata dalla **percezione del professionista** relativamente alle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio. In questo contesto, è ragionevole per il revisore presumere che gli utilizzatori:

- a) abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e della contabilità, oltre alla volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio;
- b) comprendano che il bilancio viene redatto e sottoposto a revisione contabile in base a livelli di significatività;
- c) riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate sull’uso di stime, nelle valutazioni soggettive e nella considerazione di eventi futuri;
- d) prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute in bilancio.

### Perimetro di applicazione

In termini generali, il concetto di significatività deve essere applicato dal revisore dall’attività di **pianificazione** dell’audit allo **svolgimento** della stessa; occorre, inoltre, considerare la significatività nel valutare l’**effetto** degli **errori** identificati e soprattutto di quelli **non corretti** e nella formazione del giudizio nella relazione di revisione (par. 5).

Nella pianificazione dell’audit contabile, il revisore deve applicare il proprio giudizio professionale per stabilire gli errori che saranno considerati significativi. Questo giudizio fornisce una base per (par. 6):

- a) stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio;
- b) identificare e valutare i rischi di errori significativi;
- c) stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti.

La significatività non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti (considerati singolarmente o nel loro insieme) vanno sempre considerati come non significativi. A questo approccio il par. 6 aggiunge la necessità di considerare



anche la **natura degli errori** non corretti e le particolari **circostanze** in cui si verificano. Non è fattibile definire procedure di revisione per individuare tutti gli errori che potrebbero essere significativi esclusivamente a causa della loro natura. Tuttavia, la considerazione della natura degli errori potenziali nell'informativa è rilevante ai fini della definizione delle procedure di revisione necessarie per fronteggiare i rischi di errori significativi.

### Significatività del bilancio d'esercizio

La significatività del bilancio nel suo complesso rappresenta uno degli **obiettivi strategici** del revisore; in presenza di specifiche circostanze (segnali o aspettative di errori), tuttavia, occorre anche stabilire livelli di **significatività** da applicare a **particolari** classi di **operazioni, saldi** contabili o **informativa**. Il revisore deve, quindi, determinare la significatività operativa da applicare nella valutazione dei rischi di errori rilevanti in funzione della natura, tempistica e dell'estensione della procedura di revisione (par. 10-11, ISA Italia 320).

Nel caso in cui durante l'attività il revisore venisse a conoscenza di **informazioni integrative e modificative**

degli elementi utilizzati per definire il livello di significatività, l'incaricato dovrebbe modificare la significatività per il bilancio nel suo complesso ed eventualmente con riferimento alle singole classi di operazioni, saldi contabili o informativa (par. 12). Se, tuttavia, il revisore ritiene appropriato un livello di significatività per il bilancio nel suo complesso (e/o per specifiche classi di operazioni, saldi contabili o informativa) inferiore rispetto a quello inizialmente determinato, egli deve stabilire se sia necessario **modificare la significatività operativa** per la revisione e se la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino a essere appropriate (par. 13). Nella documentazione sulla revisione, il professionista deve specificare gli importi e i fattori considerati ai fini della loro determinazione (par. 14) in relazione:

- a) alla significatività per il bilancio nel suo complesso;
- b) al livello di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
- c) alla significatività operativa per la revisione;
- d) a qualunque modifica degli importi di cui ai punti precedenti.

## Finanziamenti

Nella legge di Bilancio 2021

## Garanzia SACE per le assicurazioni su crediti commerciali: verso la proroga al 30 giugno 2021

di Giuseppe Rocco - Esperto economico

Preservare, anche per il prossimo anno, la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'emergenza economica causata dal Covid-19. E' quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2021 che proroga al 30 giugno 2021 la garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad una specifica convenzione stipulata con l'Ente. Una corretta gestione del credito commerciale, opportunamente tutelato dalla copertura assicurativa, permette di migliorare il ciclo degli incassi e ridurre le esigenze immediate di liquidità.

Una delle principali finalità del disegno di **legge di Bilancio 2021** è quella di sostenere la ripresa e favorire lo sviluppo economico. In questa prospettiva si collocano le misure di **sostegno alla liquidità** e allo sviluppo delle imprese che, così come sottolineato dal Dossier dei Servizi Studi delle Camere, si articolano nelle disposizioni che istituiscono nuovi fondi di sostegno alle **attività economiche** e in quelle che prevedono il rifinanziamento o l'estensione temporale di operatività di strumenti già esistenti.

Assume particolare rilievo in questa prospettiva l'intervento del ddl che **proroga al 30 giugno 2021** la norma (art. 35 del decreto Rilancio) che autorizza SACE S.p.A. a concedere specifica **garanzia** in favore delle **imprese di assicurazione dei crediti commerciali** a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad specifica convenzione stipulata con l'Ente.

### Garanzia SACE sulle assicurazioni dei crediti commerciali

Di particolare importanza in questa prospettiva è l'intervento previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021 che **proroga al 30 giugno 2021** la norma del decreto Rilancio (art. 35, D.L. n. 34/2020) che autorizza SACE S.p.A. a concedere specifica garanzia in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad specifica convenzione stipulata con l'Ente.

Così come viene sottolineato la previsione della legge di Bilancio è **conforme** alle previsioni della Comunicazione della **Commissione UE** (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del **quadro temporaneo** per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine".

Va ricordato come la **garanzia** è prestata, in misura pari al **90%** degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti **commerciali a breve termine** maturati dal 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2020, scadenza ora prorogata al 30 giugno 2021, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Sulle obbligazioni di SACE, derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la **garanzia dello Stato** a prima richiesta e senza regresso che ha natura esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE, che deve operare con la dovuta diligenza professionale, svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al **recupero dei crediti**, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito.

### Credito commerciale e funzionamento del mercato

Va ricordato come Il credito commerciale è il **rapporto di finanziamento** che intercorre tra **imprese** in conseguenza della concessione di **dilazioni di pagamento** al cliente da parte del fornitore. Tale relazione interaziendale ha assunto nel tempo un peso crescente in tutti i Paesi industrializzati e ha favorito le condizioni di finanziamento e di equilibrio gestionale delle imprese.

Il credito commerciale assume allora grande rilievo nel sistema economico-finanziario sia per il suo elevato peso nei bilanci delle imprese che con riferimento al suo ruolo di **sostegno nella politica delle vendite**. Attraverso la concessione di dilazioni di pagamento si può favorire, ancor più in momenti di congiuntura economica negativa, una migliore **fidelizzazione della clientela** fornendo una risposta alla variabilità della

domanda.

Con il nuovo intervento previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021 si intende preservare allora la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia causata dal Covid-19. Si iniettano poi dosi incrementali di fiducia nel **funzionamento del mercato**, essenziale in un frangente delicato quale quello attuale caratterizzato dalla incertezza sulla durata e gli effetti della "seconda ondata".

In termini finanziari va evidenziato poi come una corretta gestione del credito commerciale da parte delle imprese, opportunamente tutelato da copertura assicurativa, permette di migliorare il ciclo degli incassi ottimizzando l'investimento in crediti da parte dell'azienda e riducendo esigenze immediate di liquidità.

Va ricordato come nello schema di funzionamento della copertura assicurativa si attiva la sostituzione della compagnia al debitore nell'adempimento nei confronti dell'assicurato. Va ancora evidenziato come **il costo della polizza** si calcola in genere su una percentuale del fatturato globale dell'impresa assicurata (nella

maggior parte dei casi tale percentuale è pari al 50%), arrivando così alla definizione di un premio minimo da versare in via provvisoria. Nel corso del rapporto contrattuale si prevede poi un **adeguamento del premio** in relazione all'effettivo rischio assunto in base a elementi che l'assicurato si impegna a comunicare. Come ha sottolineato l'**ISTAT** nella recente Audizione parlamentare, gli interventi delineati in legge di Bilancio intervengono in un quadro che vede il sistema produttivo italiano caratterizzato, alla vigilia dell'esplosione della pandemia, da un'ampia quota di imprese con **problemi di liquidità e di redditività**.

Il **crollo delle vendite** subito nel periodo marzo-aprile 2020, solo in parte recuperato nei mesi successivi, ha drammaticamente accentuato queste difficoltà, rappresentando una minaccia anche per le aziende che presentavano una solida situazione economico-finanziaria.

La contrazione del volume di affari, prosegue l'Istituto Centrale di Statistica, può trasformarsi in crisi finanziaria qualora l'impresa, davanti all'esaurirsi della liquidità interna, non abbia facile accesso a risorse esterne, con conseguente **rischio di fallimenti**, depauperamento del tessuto produttivo e danni alla capacità di ripresa del Paese.

## Finanziamenti

Dal MEF

## Accesso al credito: in arrivo 32,7 milioni di euro per famiglie e imprese a rischio usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rifinanziato il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Dipartimento del Tesoro, con cui, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, vengono concesse garanzie per facilitare l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura. L'elenco e i contatti con le Associazioni, le Fondazioni e i Confidi cui rivolgersi su base regionale per l'accesso alle garanzie del Fondo sono pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro insieme ad un rapporto sul funzionamento e sui risultati della più recente gestione del Fondo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, come ogni anno, ha rifinanziato il **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura**, istituito presso il Dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996 e operativo dal 1998, con cui, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, vengono concesse **garanzie per facilitare l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura**.

### Fondo usura

Il Fondo è alimentato con un circolo virtuoso dai proventi delle **sanzioni amministrative antiriciclaggio** ed ha beneficiato quest'anno di un contributo extra di 10 milioni di euro stanziati ad hoc dal DL rilancio arrivando ad un importo complessivo di **32,7 milioni di euro**.

Le risorse saranno erogate **entro la fine del 2020** a 113 "Enti gestori", precisamente a:

- 77 Confidi (consorzi di PMI), che riceveranno circa **23 milioni di euro**,

- 36 Associazioni e Fondazioni impegnate nella lotta all'usura, che riceveranno circa **9,7 milioni di euro**.

Ognuno di tali Enti riceverà **mediamente 280 mila euro**, con punte massime di 600 mila euro per i più virtuosi, ovvero per coloro che negli anni passati hanno meglio impiegato le cifre messe a disposizione nell'ambito del Fondo.

L'ammontare del Fondo è stato ripartito con delibera di un'apposita Commissione interministeriale (presieduta dal MEF) sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto:

- **dell'indice del rischio usura** presente nell'ambito territoriale dove opera l'ente assegnatario,

- **dell'efficienza** nell'utilizzo delle risorse dimostrata nel passato,

- della effettiva capacità di **garantire l'accesso al credito**.

Il Ministero ha inoltre confermato un **contributo speciale** agli enti delle aree **dell'Abruzzo, dell'Umbria, del Lazio e delle Marche** colpite dai terremoti del 2016 e del 2017.

Il Ministero precisa che l'elenco e i contatti con le Associazioni, le Fondazioni e i Confidi cui rivolgersi su base regionale per l'accesso alle garanzie del Fondo sono pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro insieme ad un rapporto sul funzionamento e sui risultati della più recente gestione del Fondo.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dal MIPAAF

## Fondo filiera ristorazione: proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande

Il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali comunica la proroga al 15 dicembre (rispettivamente entro le ore 23.59 per la domanda online e entro gli orari di chiusura del giorno stesso degli uffici postali), del termine per presentare le domande al Fondo ristorazione. Le domande a valere sul "bonus ristorazione" potranno essere presentate attraverso il Portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali, allegando le fatture degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e vitivinicoli.

È stato prorogato al 15 dicembre (rispettivamente entro le ore 23.59 per la domanda online e entro gli orari di chiusura del giorno stesso degli uffici postali), il termine per presentare le domande al **Fondo ristorazione**. La proroga è stata concessa in risposta alle richieste del settore, ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, che avranno così a disposizione altri 17 giorni, rispetto alla scadenza originaria fissata per il 28 novembre, per richiedere il contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 10mila euro, per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, inclusi quelli vitivinicoli, valorizzando così la materia prima dei territori.

La Ministra **Teresa Bellanova** ha dichiarato che "In questo momento di grande difficoltà per tutto il

comparto, il nostro compito è affrontare le criticità, semplificare la burocrazia, e mettere tutti in condizione di accedere alle misure predisposte dal Governo per sostenere i settori in difficoltà. Considerando le difficoltà che questo settore continua a vivere, e in risposta alle sollecitazioni ricevute, abbiamo deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande”.

E’ utile ricordare che il Fondo per la filiera della ristorazione è stato istituito al fine dell’erogazione di un **contributo a fondo perduto** per il sostegno della ripresa e per la continuità dell’attività degli **esercizi di ristorazione** ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

Le domande a valere sul “*bonus ristorazione*” potranno essere presentate attraverso **il Portale della ristorazione** al sito [www.portaleristorazione.it](http://www.portaleristorazione.it) o presso **gli sportelli degli uffici postali**, allegando le fatture degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e vitivinicoli.

#### Risorse disponibili

Le somme stanziare per l’anno 2020 ammontano a **600 milioni di euro** che costituisce limite di spesa il contributo sarà concesso **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo.

Il contributo è riconosciuto per **l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020** e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

*A cura della Redazione*



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.